

## RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LUCIANO VIOLANTE

**La seduta comincia alle 9,05.**

NICOLA BONO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Calzolaio, Furio Colombo, De Franciscis, Melograni e Vita sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono trentadue, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

**Sull'ordine dei lavori (ore 9,10).**

FRANCESCO STORACE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

FRANCESCO STORACE. Signor Presidente, non so se possa definirsi sull'ordine dei lavori. È in ordine all'informazione sui lavori parlamentari.

PRESIDENTE. In genere si fa alla fine della seduta, comunque, ha facoltà di parlare.

FRANCESCO STORACE. Si tratta di una questione che mi ha un po' sorpreso. Ieri abbiamo tenuto una importante seduta della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI e, nell'audizione del direttore generale della RAI, mi è capitato di sollevare un problema: ecco perché ho parlato di informazione sui lavori parlamentari. Vorrei capire se il Comitato del quale facevo parte, e che non so più se si riunisce, cioè il Comitato per l'informazione che ella presiede, possa intervenire al riguardo per raccomandare una maggiore attenzione ai giornalisti parlamentari.

Ho sollevato la questione che riguarda una *fiction* messa in onda nelle scorse settimane su RAI 1 intitolata: « Un medico in famiglia ». È una polemica nota, rimbalzata anche sulle colonne de *l'Avvenire* e su vari giornali: il personaggio simpatico leggeva *l'Unità* e il personaggio antipatico leggeva *il Giornale*. Ebbene, ho detto testualmente al direttore generale che non gli avevo scritto su quella vicenda perché tanto sarebbe stato inutile.

Oggi leggo un corsivo in prima pagina su *l'Unità* in cui si accusa il presidente della Commissione parlamentare di aver preso carta e penna e di aver scritto, cosa che io non ho fatto.

Vorrei dunque capire se vi sia la possibilità da parte della Camera di far capire che almeno bisogna scrivere la verità. Non è detto che si debbano condividere le opinioni altrui, ma almeno rispettarle quando esse vengono manifestate.

PRESIDENTE. È un tema di fronte al quale noi tutti, credo, ci troviamo quoti-

dianamente, questo della verità sui mezzi di informazione.

FRANCESCO STORACE. Rimanga agli atti che ho detto una cosa diversa da quella che è stata scritta.

PRESIDENTE. Sta bene.

#### **Trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge nn. 5800 e 4695.**

PRESIDENTE. Ricordo di aver comunicato nella seduta di ieri che la XI Commissione permanente (Lavoro) ha chiesto il trasferimento in sede legislativa, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento della seguente proposta di legge ad essa attualmente assegnata in sede referente:

S. 961. — Senatori CARCARINO ed altri: « Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa (approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (5800).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la proposta di trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 5800.

(È approvato).

Per consentire alla stessa Commissione di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento è quindi trasferita in sede legislativa anche la proposta di legge NARDINI e ROSIELLO: « Disposizioni per l'inquadramento dei lavoratori del XVI Genio campale nei ruoli civili del Ministero della difesa » (4695), attualmente assegnata in sede referente e vertente su materia analoga a quella contenuta nella proposta di legge sopra indicata.

#### **Seguito della discussione di un documento su una domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche (Doc. IV, n. 18-A) (ore 9,13).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio sulla domanda di autorizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del deputato Dell'Utri nell'ambito di un procedimento penale pendente nei suoi confronti.

Ricordo che nella riunione di ieri si è svolta la discussione.

#### **(Replica - Doc. IV, n. 18-A)**

PRESIDENTE. Il relatore, onorevole Meloni, ha facoltà di replicare.

GIOVANNI MELONI, *Relatore*. Signor Presidente, solo pochissime parole per ribadire che l'andamento della discussione mi pare che non abbia intaccato la proposta che è stata avanzata a nome della Giunta. A me sembra di dover ribadire un punto importante.

FILIPPO MANCUSO. Abbiamo finito gli interventi?

GIOVANNI MELONI, *Relatore*. Questa è la replica del relatore ai colleghi intervenuti nella discussione. Poi, immagino, ci saranno le dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Prima di passare alle dichiarazioni di voto è prevista la possibilità di replica del relatore. Prego, onorevole Meloni.

GIOVANNI MELONI, *Relatore*. Occorre ribadire un punto fondamentale e cioè che le intercettazioni che sono state effettuate sono legittime. Esse sono state legittimamente effettuate, regolarmente autorizzate con decreti su utenze terze diverse da quelle del parlamentare e da quelle che il parlamentare ha normal-

mente in uso. Il momento in cui sono state richieste le intercettazioni per ragioni inerenti ad indagini risulta dagli atti. È stato spiegato il perché, le esigenze che portavano a richiedere le intercettazioni, le quali, peraltro, niente hanno a che fare con l'attività politica dell'onorevole Dell'Utri o comunque con l'attività politica del Parlamento. Se tali esigenze possono essere contestate, è una questione che evidentemente non riguarda questa Camera, ma riguarda il processo.

Ho ribadito ieri la mia convinzione profonda che le intercettazioni effettuate legittimamente su utenze terze, su utenze non del parlamentare, non normalmente in uso al parlamentare, non abbiano bisogno di alcuna autorizzazione, ma anche se la Camera fosse di avviso contrario a questo, è necessario ribadire che è possibile negare l'utilizzazione delle intercettazioni all'interno del processo soltanto nella ipotesi in cui si veda nella richiesta di tale utilizzazione un intento politico, che in questo caso ci sfugge completamente. I reati di cui l'onorevole Dell'Utri è imputato non hanno niente a che vedere con la sua attività politica e mi chiedo veramente se non si possa intercettare un mafioso o un avvocato indagato perché vi è il rischio che costoro possano conversare in qualsiasi momento con un parlamentare.

Vorrei chiarire che non è del tutto esatto quanto è stato affermato qui. Risulta dagli atti, ai quali dobbiamo atternerci nel pronunciare il nostro giudizio, che in molti casi la identità di colui che parlava con le persone che usavano le utenze intercettate viene scoperta o al momento della intercettazione o addirittura dopo, come è nel caso di tutte le intercettazioni effettuate sull'utenza Chiofalo, la cui utilizzazione viene richiesta.

Ora, a me sembra che in queste condizioni negare la utilizzazione di queste intercettazioni non corrisponda ad altro che ad una sottrazione, in maniera assolutamente immotivata, di un mezzo di prova al processo. Quale valore abbiano queste intercettazioni — lo dicevo ieri — è questione che non riguarda la nostra

discussione: è il giudice che valuterà nel processo, secondo le regole processuali, il valore di questi strumenti di prova che l'accusa ritiene di possedere. Però, mi pare che questo sia un caso tipico nel quale, se la Camera negasse l'autorizzazione, si porrebbe nella condizione di effettuare un intervento veramente non giustificato su un processo e ciò porrebbe uno di noi, un parlamentare, in una posizione diversa da quella di tutti gli altri cittadini. Mi pare che questo esito debba essere evitato.

#### **(Dichiarazioni di voto — Doc. IV, n. 18-A)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Constato l'assenza dell'onorevole Dalla Chiesa, che aveva chiesto di parlare per dichiarazione di voto: si intende che vi abbia rinunciato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carmelo Carrara. Ne ha facoltà.

CARMELO CARRARA. Signor Presidente, se alcuni giudici fossero più osservanti delle norme di legge — quella costituzionale e quella ordinaria, che fanno, rispettivamente, obbligo ai giudici di non autorizzare intercettazioni telefoniche su utenze di parlamentari e in ogni caso di utilizzare (categoria quella della utilizzabilità conosciuta soltanto nell'ambito del processo e non delle aule parlamentari) le conversazioni telefoniche acquisite *contra legem* — non ci sarebbe certamente un caso Dell'Utri.

Ma così non è, perché il GIP di Palermo, pur non disconoscendo la realtà solare dell'avvenuta intercettazione delle conversazioni di un parlamentare, ha dimenticato che la categoria della « utilizzabilità » è propria, appunto, del processo e non delle previsioni costituzionali ed ha quindi rilanciato al Parlamento un problema che non è questa volta di vaglio critico sull'esistenza del *fumus persecutionis*, ma di vaglio tutorio sulla illegalità con la quale si è proceduto ad intercettare

Dell'Utri e di conseguenza si tenta di stimolare il Parlamento ad autorizzare un'utilizzazione postuma e ad elevare al rango di dignità di prova intercettazioni svolte senza alcun crisma di legge.

È stata violata una norma costituzionale che fa divieto di intercettare non alcune ma tutte le conversazioni svolte dal parlamentare, senza autorizzazione della Camera di appartenenza. È stata violata, quindi, la prerogativa di un parlamentare; si poteva raggiungere ugualmente la prova seguendo la pista della legalità, e non le scorciatoie poliziesche camuffate da provvedimenti di parte dei rappresentanti dell'ordine giudiziario. Dunque, dal punto di vista processuale, se il potere politico si potesse affidare *in toto* all'ordine giudiziario, forse l'unica via di uscita sarebbe quella di sollevare conflitto di attribuzione dinanzi alla Corte costituzionale, proprio perché spettava al giudice applicare la norma che fa divieto di utilizzare le intercettazioni *contra legem*.

L'articolo 271 del codice di procedura penale impone al giudice non soltanto il divieto assoluto di utilizzare le conversazioni intercettate illegittimamente, ma anche l'obbligo, in ogni stato e grado del processo, che la documentazione delle intercettazioni telefoniche disposte fuori dei casi consentiti dalla legge siano distrutte. Qui viene in rilievo il ruolo del Parlamento e la ragione dell'articolo 68 della Costituzione — ne conviene lo stesso relatore — è il rafforzamento e la preservazione della funzione del parlamentare. Oggi non si disserta solo sulla contraddizione tra diritto alla riservatezza e diritto alla formazione della prova, ma si disserta sulla prevaricazione dei diritti costituzionalmente riconosciuti a Dell'Utri e sulla maliziosità dei pubblici ministeri e del giudice, che attraverso il *placet* del Parlamento intendono surrettiziamente inserire nel processo una prova assunta in maniera assolutamente illegale.

È già stato detto che era nota l'identità del parlamentare quando si svolgevano le intercettazioni telefoniche, tanto che fu sottoposta a controllo l'utenza di una sua amica e che furono svolti servizi di

pedinamento e di osservazione, ma gli interrogativi da porsi sono altri: perché il pubblico ministero non depositò mai i verbali delle registrazioni delle intercettazioni telefoniche? Perché il giudice, come era suo dovere, non li ha espunti dal procedimento? Perché il GIP ha trattato delle intercettazioni telefoniche nella sua ordinanza di custodia cautelare? Ecco perché io non posso condividere l'assunto di chi ieri ha sostenuto che non è ipotizzabile un'intercettazione preventiva nei confronti delle intercettazioni cosiddette incidentali: questa non era un'intercettazione indiretta, era un'intercettazione in diretta, perché si sapeva perfettamente che si doveva intercettare e pedinare Marcello Dell'Utri.

Ecco perché voterò contro la proposta della Giunta: non è un voto contro qualcuno, contro qualche autorità giudiziaria, ma è un voto che il Parlamento deve esprimere in uno Stato di diritto e che nel contempo deve rappresentare un segnale per tutti gli italiani ed un esempio di civiltà giuridica (*Applausi dei deputati dei gruppi misto-CCD e di forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.

GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, è lo stesso GIP di Palermo che ha posto in modo molto chiaro il tema della nostra decisione, scrivendo nella sua ordinanza: «È la stessa Camera di appartenenza che dovrà valutare l'assenza di maliziosità, cioè di modalità elusive della garanzia posta a tutela del parlamentare». Si tratta dunque di stabilire se le modalità delle intercettazioni furono maliziose, nel senso che già nel momento in cui venivano effettuate vi era consapevolezza che il soggetto da intercettare, o uno dei soggetti da intercettare, era un parlamentare.

È sufficiente percorrere, in estrema sintesi, i passaggi attraverso i quali si arriva all'intercettazione per rendersi conto che sia i pubblici ministeri, sia il giudice erano ben consapevoli che l'inter-

locutore predestinato di Chiofalo non poteva che essere l'onorevole Dell'Utri. Infatti, il 21 dicembre 1998 vi è la richiesta della DIA alla procura della Repubblica di Palermo sulle utenze in uso a Chiofalo, in quanto collegato alla criminalità organizzata: già questo è un primo dato, nel senso che le indagini in corso erano relative ai rapporti tra Chiofalo e l'onorevole Dell'Utri e nulla avevano a che fare con la criminalità organizzata. Il 22 dicembre 1998, la procura della Repubblica dispone l'intercettazione *ex* articolo 416 del codice penale: è lo stesso GIP che si avvede che, in realtà, ciò su cui si stava indagando era un'ipotesi di calunnia, per la quale erano indagati soltanto tre soggetti, di cui uno escluso dalle intercettazioni, Cirfeta, perché in quel momento era detenuto e dunque le intercettazioni rilevanti, la prova da raccogliere non poteva che essere relativa ai rapporti tra Chiofalo e l'onorevole Dell'Utri.

Quindi, dal momento in cui la procura della Repubblica dispone l'intercettazione è perfettamente consapevole che le rilevanti intercettazioni si riferiscono a conversazioni tra un soggetto estraneo al Parlamento ed un membro del Parlamento. Ebbene, il punto sul quale si ha la prova della maliziosità è che il 23 dicembre 1998, vale a dire il giorno dopo che la procura della Repubblica dispone l'intercettazione, Chiofalo chiama un numero, lo 0335-214984, al quale corrisponde un'utenza in uso all'onorevole Dell'Utri, come è noto anche agli inquirenti. In quella conversazione, infatti, non si fa mai il nome dell'onorevole Dell'Utri, ma si parla di un certo dottore. Per il relatore sarebbe stato sufficiente esaminare questo punto per rendersi conto che, pur mancando il nome di Dell'Utri, la polizia lo individua, in quanto « è già noto il numero chiamato da Chiofalo » (questa è l'espressione usata nel verbale di polizia). Il 24 dicembre interviene la convalida del giudice per le indagini preliminari, quindi in quel momento quest'ultimo era perfettamente consapevole che le conversazioni, le uniche registrate con rilevanza probatoria, intervenivano fra un indagato e

l'onorevole Dell'Utri. Ecco perché mi pare che lo stesso giudice per le indagini preliminari ci ponga il *thema decidendum* rappresentando che la comunicazione non può essere utilizzata se maliziosamente assunta e quindi in violazione dell'obbligo di chiedere l'autorizzazione a questa Camera.

In relazione a tale dato, al di là di qualunque valutazione polemica o politica, se ci vogliamo attenere agli elementi di fatto e alle valutazioni giuridiche che ci derivano dall'indicazione della stesa autorità giudiziaria, non possiamo che concludere nel senso che si trattò di intercettazioni maliziosamente assunte, vale a dire senza tenere conto dell'obbligo di chiedere l'autorizzazione, almeno dal momento in cui vi era la certezza che esse riguardavano un parlamentare.

Pertanto, se si vuole rispettare il diritto, credo che questa debba essere una convinzione comune e forza Italia voterà contro la proposta del relatore.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mancuso. Ne ha facoltà.

**FILIPPO MANCUSO.** Signor Presidente, signori deputati, ci è sembrato quasi che ci fosse indirizzata l'accusa di parlare di nulla, come Mercuzio, quando ci siamo espressi nel senso che non era possibile distinguere, nel compito di valutazione della legittimità delle intercettazioni, fra quelle postume o incidentali e le cosiddette principali.

Noi riteniamo, invece, che il problema sia unico, posto che la intercettazione incidentale — quale quella di cui si tratta — è un'evenienza che non può escludersi quando l'intercettazione che interessa il parlamentare venga fuori da intercettazioni di conversazioni di terzi.

Il fatto che l'intercettazione comunque colpisca la sfera tutelata del parlamentare fa sì che il problema sia sempre lo stesso: la sfera di tutela del parlamentare ed il compito che spetta all'autorità giudiziaria e alla Camera di appartenenza dello stesso.

Non credo, quindi, che sia di grande utilità stabilire, come viene fatto, che l'intercettazione verso Dell'Utri sia stata maliziosa. È maliziosa come tutto il procedimento che riguarda Dell'Utri avviato dalla procura e dal GIP; è maliziosa sotto il profilo della competenza e sotto quello dell'insinuazione, per cui Dell'Utri sarebbe particolarmente pericoloso perché parlamentare; è maliziosa perché a suo tempo non venne rinnovata la proroga dei termini dell'indagine, e così via.

Noi di questo non ci occuperemo adesso, giacché altri se ne sono occupati. Tuttavia, mi permetto di sottoporre un punto all'attenzione dei colleghi: la legittimità o meno di questa serie di intercettazioni è materia già conclusa dopo la prima votazione della Camera che ne apprezzò, anzi ne negò, la rilevanza in sede di richiesta di arresto?

Su tale punto, cioè sulla illegittimità delle intercettazioni, che ha determinato il rigetto di quella istanza, si è formata una preclusione interna alla valutazione dello stesso problema in questa ulteriore fase. Capisco che le leggi della politica non si confanno sempre a quelle propriamente dette, ma se noi seguissimo un criterio logico — perché logico è il criterio che regge le preclusioni —, dovremmo dire che la materia della maliziosità, cioè — in parole più chiare — della illegittimità di quelle intercettazioni è già acquisita e non dovremmo far altro che applicare tale verità già stabilita a questo caso particolare. Dovremmo dire che la materia relativa all'illegittimità delle intercettazioni che riguardano Dell'Utri è *res iudicata*, è materia già giudicata.

Ma, se il criterio della preclusione non basta, analizziamo nuovamente le ragioni per cui quelle intercettazioni non potevano essere fatte in quel modo nei confronti di un parlamentare, nella consapevolezza che, alla fine, proprio il parlamentare era il destinatario di questa attenzione processuale.

Non si può negare, infatti, ciò che testé il collega Pecorella ha dimostrato con date e nomi, cioè che Dell'Utri era la vera finalità di questa serie di intercettazioni,

che, simulatamente rivolta verso persone terze, in realtà non faceva altro che corroborare l'intenzione di perseguire, di perseguire questo parlamentare. E tale è la forza, anche inconsapevole, di questa persecuzione che uno degli argomenti che si ritrovano sia nella richiesta del GIP, sia negli argomenti che ho sentito qui ripetere, è che egli è un criminale potenziale perché parlamentare.

Ciò dovrebbe scuotere l'attenzione, se non qualche altro valore individuale, di noi tutti. Si alliga la pericolosità speciale — direi tendenziale — di un indagato solo perché riveste contemporaneamente la qualità di parlamentare. Tutto nel procedimento che è giunto fin qui è persecutorio e viola consapevolmente tutte le norme che reggono il procedimento, che è strumentale ad una finalità politica di una procura politica, quale è quella di Palermo sotto la reggenza di Caselli.

Dobbiamo fare tale affermazione perché, se siamo tecnici della legge, lo comprendiamo senza difficoltà; se non lo siamo, dobbiamo suscitare in chiunque questo sentimento di difesa dell'istituzione parlamentare, a fronte di attacchi di continua e crescente virulenza, ai quali non dobbiamo ribellarci, perché neppure questo sarebbe dignitoso. Noi semplicemente ad esse dobbiamo contrapporre la forza della ragione la forza dell'ordinamento e la prerogativa della parlamentarietà.

Il caso Dell'Utri non può essere risolto con un'autorizzazione o meno anche all'utilizzazione, peraltro già fatta fino al punto da venire contestata come motivo del provvedimento di rigore che a suo tempo venne chiesto. Quale utilizzazione si può fare più di quella che arbitrariamente è stata fatta persino al nostro cospetto?

Dicevo che non è questione da risolversi con un « sì » o con un « no », tuttavia, è da risolversi con un « no » in questo momento. Ma soprattutto rivendicando la dignità del Parlamento, le prerogative dei suoi componenti, la responsabilità di gestire il più difficile, complesso e delicato

mandato della vita pubblica in una nazione (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia*).

**PRESIDENTE.** Constato l'assenza dell'onorevole Berselli, che aveva chiesto di parlare per dichiarazione di voto: si intende che vi abbia rinunciato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione l'onorevole Bielli. Ne ha facoltà.

**VALTER BIELLI.** Signor Presidente, colleghi, le dichiarazioni di voto rischiano di essere il prosieguo di una discussione già svolta in riferimento al caso Dell'Utri: poiché in quell'occasione la Camera si era espressa in un certo modo, qualcuno è portato ad affermare che anche oggi siamo di fronte allo stesso problema e che quindi si dovrebbe mediare l'utilizzazione delle intercettazioni.

Mi sembra che sia un modo sbagliato ed improprio di procedere perché quella odierna è una questione sulla quale vale la pena di riflettere per capire gli effetti che potrebbe avere nel caso in cui si negasse l'autorizzazione. Si è argomentato — da parte di molti colleghi e per ultimo da parte dell'onorevole Mancuso — che si tratta di un fatto politico perché la procura di Palermo agisce in modo politico, per cui la nostra risposta deve essere su un piano politico. Non so se si possa seguire l'onorevole Mancuso su questa strada perché non mi convince. Per maliziosità potrei arrivare a dire che ne volete fare un caso politico perché solamente così potete uscire da un terreno improprio, sbagliato. Dico questo perché con il procedimento in atto stiamo rischiando di creare una strana situazione, nel senso che si stanno svolgendo indagini su personaggi anche legati alla mafia — sto pensando, per esempio, a Chiofalo — nei confronti dei quali vengono effettuate, a mio giudizio legittimamente, intercettazioni telefoniche. Accade poi che dalle intercettazioni nei confronti di persone che hanno commesso reati — rispetto ai quali l'autorità giudiziaria ha il diritto-dovere di indagare — venga fuori il nome di un parlamentare che non mi interessa.

Si può avere un'intercettazione in cui un personaggio ritenuto mafioso parla con un parlamentare.

Se ad un certo punto delle indagini si dovesse decidere che va bloccata l'intercettazione e che va richiesta l'autorizzazione, come potrà procedere l'indagine visto che non siamo di fronte al fatto che il parlamentare viene chiamato in causa in quanto svolge una funzione politico-istituzionale, bensì in ragione del fatto che ha rapporti con quella certa persona?

Qualora si arrivasse alle conclusioni che i colleghi evocano, si creerebbe la situazione per cui, di fronte ad un procedimento di un certo tipo, un delinquente o un mafioso possa chiamare in causa un parlamentare e conseguentemente arriveremmo alla distruzione delle fonti di prova. Intendo dire che rischiamo di estendere le prerogative parlamentari anche a terze persone, compresi personaggi malavitosi e mafiosi.

Dov'è più, allora, il discorso riferito alla funzione parlamentare? Credo che si debbano fare i conti con questa esigenza, uscendo tutti da una logica che con grande forza l'onorevole Mancuso richiama sempre, quando si riferisce al dato della politica.

Ho una mia opinione sulla politica. Vorrei tanto, onorevole Mancuso, che i politici inquisiti, quando affermano in quest'aula che i processi debbono andare avanti, si comportassero di conseguenza. Vorrei tanto che l'onorevole Previti, dopo che è stato assolto in questa sede, partecipasse quando viene chiamato in udienza dal tribunale. Vorrei tanto che l'onorevole Dell'Utri, rispetto alle affermazioni fatte in questa sede — quando ha detto che avrebbe voluto dimostrare la propria innocenza — non facesse poi riferimento a queste intercettazioni per non far andare avanti le indagini. A quel punto la politica diventa davvero una cosa seria.

Si utilizza, dunque, un altro metodo: quello di far uso delle prerogative parlamentari per bloccare le indagini. Questa è una china pericolosa; a questo punto, il Parlamento non agisce per tutelare le

prerogative del parlamentare, ma crea una situazione di immunità che viene estesa anche ai terzi.

Per tali motivi, ritengo che, con riguardo alla questione in oggetto, si debba votare a favore delle conclusioni a cui è pervenuta la Giunta per le autorizzazioni e su cui il relatore si è già espresso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontan. Ne ha facoltà.

ROLANDO FONTAN. Signor Presidente, la Costituzione repubblicana prevede che per sottoporre i deputati ad intercettazioni debbano essere concesse le rispettive autorizzazioni. Questo è un principio importante e sacrosanto della democrazia che intendiamo affermare, confermare e tutelare.

Nel dibattito in aula e in Commissione, ci si è espressi a favore e contro; si è parlato di maliziosità o non maliziosità da parte dei giudici; si è molto discusso sul concetto di *fumus persecutionis* e se vi sia stata o meno la volontà di intercettare un parlamentare, sapendo che un parlamentare non può essere legittimamente intercettato ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.

Sulla pelle della lega nord per l'indipendenza della Padania, a suo tempo, qualche tribunale ha sicuramente agito con *fumus persecutionis*, utilizzando astrattamente e con fini politici le intercettazioni. È questo principio che cerchiamo di tutelare e sono questi effetti che vogliamo evitare, a prescindere dalle conclusioni di fatto cui sono pervenuti il relatore ed altri colleghi.

Vogliamo, dunque, tutelare un principio importante e sacrosanto di democrazia; un principio che è valso per noi stessi; un principio che molto spesso, ultimamente — per le ragioni più diverse, non solo di carattere politico — se non è stato scalfito, è stato quanto meno attaccato.

È proprio per questo senso di garanzia e di democrazia, pur riconoscendo la difficoltà e gli effetti che questa nostra decisione può avere, che preannuncio il voto contrario sul parere della Giunta.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Borrometi. Ne ha facoltà.

ANTONIO BORROMETI. Signor Presidente, non vedo alcuna ragione per negare l'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni telefoniche nei confronti dell'onorevole Dell'Utri. Al di là del valore processuale delle intercettazioni — sul quale non spetta a noi pronunciarci —, non mi pare che si possa ragionevolmente sostenere che le stesse siano inutilizzabili perché, in qualche modo, maliziosamente preordinate. In particolare, quelle più rilevanti, che attengono a conversazioni dell'onorevole Dell'Utri con il coimputato Chiofalo, sono state disposte nei confronti di quest'ultimo il 18 dicembre 1998, cioè in un momento in cui non vi erano elementi che potessero far ritenere probabile il traffico telefonico poi intercorso tra i due imputati. Oltre tutto, non è assolutamente infrequente che sia sottoposto a controllo l'imputato di gravi reati di criminalità organizzata, come appunto il Chiofalo, allorquando gli siano concessi gli arresti domiciliari; né è pensabile che, nel momento in cui si registrò lo scambio di telefonate con il Dell'Utri, si potesse sospendere la richiesta di intercettazione; né, d'altra parte, a me pare vi sia richiesta di utilizzare intercettazioni fatte dopo che era stato accertato in qualche modo nelle stesse il coinvolgimento del Dell'Utri.

Non mi pare, pertanto, che ragionevolmente si possa sostenere la tesi della non autorizzabilità, anche perché la Camera ha già negato la richiesta di autorizzazione all'arresto dell'onorevole Dell'Utri (pur in presenza di elementi che io allora definii inquietanti e per i quali mi astenni) anche in base al presupposto che si sarebbe svolto il processo, il quale avrebbe compiutamente e definitivamente chiarito la posizione dell'onorevole Dell'Utri. Se è così, credo sia corretto da parte nostra consentire che questo processo si svolga con tutti gli elementi raccolti, tra i quali una considerazione non secondaria certamente assumono le intercettazioni, che onestamente non vedo

ragione alcuna per sottrarre al giudizio ed alla valutazione dei magistrati.

Né si dica, come pure ha fatto qualcuno nella discussione, che la richiesta avrebbe dovuto essere avanzata dal GIP e non dal pubblico ministero, anche in considerazione delle disposizioni recentemente approvate da questo ramo del Parlamento le quali, proprio perché non ancora definitivamente licenziate dal Senato, non può ritenersi che condizionino la decisione della Camera ed il comportamento della magistratura. D'altra parte, ricordiamo tutti che vi sono due precedenti — da ultimo, quello riguardante i colleghi della lega — per i quali la richiesta proveniente dal pubblico ministero è stata, dalla Giunta prima e dalla Camera poi, ritenuta ammissibile e quindi deliberata.

In questa situazione, credo pertanto che nulla osti alla concessione dell'autorizzazione richiesta dalla magistratura palermitana, la cui reiezione a me parrebbe del tutto ingiustificata.

È per queste ragioni che esprimeremo voto favorevole sulla proposta della Giunta di concedere l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche nel procedimento nei confronti dell'onorevole Dell'Utri (*Applausi dei deputati del gruppo dei popolari e democratici-l'Ulivo*).

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO BONITO.** Signor Presidente, è mia ferma convinzione che il voto che da qui a poco esprimeremo sia di estrema rilevanza, giacché se la proposta del relatore Meloni dovesse essere bocciata penso che la Camera segnerebbe uno dei punti più bassi della sua vita democratica. Il voto è importante ed è bene chiarirci le idee, al di là del caudico discutere di alcuni nostri colleghi.

L'ipotesi che stiamo esaminando è precisa: stiamo parlando di intercettazioni indirette e, per essere più esatti, di intercettazioni legittime effettuate sull'utenza

di un mascalzone e di un mafioso. Stiamo parlando, lo ripeto, delle intercettazioni telefoniche sull'utenza di Chiofalo, notorio mascalzone e grande mafioso. Si chiede alla Camera se un giudice della Repubblica possa utilizzare l'intercettazione di un mafioso. Ma perché si chiede l'autorizzazione alla Camera? Perché dall'altro capo del telefono rispondeva un deputato, l'onorevole Marcello Dell'Utri.

Viene poi chiesta l'autorizzazione ad utilizzare le intercettazioni nell'ambito di un processo delicatissimo, celebrato a Palermo ai sensi dell'articolo 416-*bis* del codice penale: stiamo parlando dell'ipotesi di associazione mafiosa. Questi sono i termini della questione ed in questo ambito discutiamo.

Si chiede, dicevo, l'autorizzazione: ebbene, io ritengo che nessuna norma della Costituzione preveda un'ipotesi di questo tipo (mi riferisco all'intercettazione indiretta). L'articolo 68 della Costituzione tipizza semplicemente la circostanza di un'intercettazione diretta sul parlamentare: questa è la prima questione giuridica e di diritto che deve essere affrontata. Noi ci stiamo inventando un'autorizzazione che non è scritta nella nostra Costituzione; noi dobbiamo essere i più importanti custodi della Carta costituzionale e non possiamo essere i primi a stracciarla.

Ma in questo caso c'è qualcosa di più e, se mi consentite, qualcosa di peggio. Noi non stiamo votando l'autorizzazione ad un'intercettazione indiretta, ma l'autorizzazione all'utilizzo di un'intercettazione. Questo non è scritto da nessuna parte nella nostra Carta costituzionale.

L'intervento del Parlamento nell'ambito di un processo può essere consentito soltanto se esista una norma di rango superiore che a questo ci abiliti e legittimi. Occorre una norma costituzionale: vi chiedo di indicarmi la norma costituzionale che disciplina l'autorizzazione all'utilizzo di uno strumento di prova.

**FILIPPO MANCUSO.** Il terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione!

**FRANCESCO BONITO.** Se questa norma non c'è, perché non esiste, come

possiamo legittimamente esprimere un voto in questa direzione?

È stata evocata, ripetutamente e reiteratamente, una proposta di legge approvata da questo ramo del Parlamento: i colleghi la ricorderanno bene. Noi non soltanto facciamo strame della Costituzione, ma dobbiamo disciplinare il nostro lavoro, i nostri voti e la nostra azione istituzionale in forza di una legge che ancora non è tale, di una proposta di legge, cioè, che è stata approvata da un solo ramo del Parlamento e che quando diventerà legge, se lo diventerà, dovrà fare i conti con la norma costituzionale. Infatti, noi potremo ben autorizzare con norma ordinaria l'utilizzo delle intercettazioni indirette, ma dovremo fare i conti con la Corte costituzionale e, per quanto mi riguarda, la prognosi sulla vita di questa norma ordinaria non è difficile da prevedere.

Comunque, visto che siamo qui, in quest'aula, e dobbiamo votare, a mio parere si potrebbero considerare esaustive le questioni pregiudiziali che ho cercato sinteticamente di sottoporre all'attenzione dei colleghi. Se dobbiamo votare questa cosa atipica — l'autorizzazione all'utilizzo di un'intercettazione — dobbiamo darci qualche criterio.

Per fortuna non si è più parlato di *privacy*, come è stato fatto in passato. La questione delle intercettazioni delle utenze dei parlamentari veniva collegata ad una sorta di tutela della *privacy* del deputato che si riteneva più importante di quella di un qualsiasi altro cittadino (anche questo non è scritto nella nostra Costituzione).

Quale potrebbe essere l'unico criterio da assumere per guidare il nostro voto? La tutela della funzione parlamentare è l'unico elemento che possiamo trarre dalla Costituzione: ma cosa c'entra la funzione parlamentare con un processo di mafia? Cosa c'entra tale funzione con il reato di associazione di stampo mafioso? Questo ci dice la sostanza e lo spirito dell'articolo 68 della Costituzione. Siamo al di fuori della materia parlamentare e della funzione parlamentare perché stiamo parlando di attività mafiose che non possono

riguardare e interessare la Camera dei deputati o il Senato della Repubblica, visto che sono di interesse solamente dell'autorità giudiziaria.

Avrei altre cose da dire, ma mi avvio a concludere il mio intervento. Vorrei comunque rivolgere un appello ai deputati del gruppo della lega nord per l'indipendenza della Padania.

So benissimo che voi avete un problema di coerenza per il vostro comportamento passato in tema di intercettazioni, però debbo dirvi che state infangando la vostra battaglia. Le intercettazioni di cui abbiamo discusso in questa Camera e che riguardavano la lega erano intercettazioni diverse. Certo, si trattava di intercettazioni indirette nei confronti di parlamentari, ma la materia e i reati considerati erano diversi. Non potete porre sullo stesso piano le intercettazioni riguardanti l'onorevole Bossi, di cui abbiamo discusso, con quelle relative ad un mafioso. Così facendo, infatti, voi sminuite anche la vostra battaglia.

Personalmente penso che non possiamo « strappare » la Costituzione, che non possiamo impedire un processo di mafia. A questo il Parlamento non può giungere, non può arrivare! Se accadrà, noi grideremo nelle piazze che a ciò è arrivato il Polo, che a ciò è arrivata l'opposizione, che a ciò è arrivato un buon numero di deputati di questo Parlamento! Hanno reso impossibile un processo di mafia; hanno reso inutilizzabile le intercettazioni di un mafioso (*Commenti*). Tutto questo lo griderò nelle piazze, fossi anche l'ultimo a rimanere e a fare una cosa di questo genere. Ma sono certo che sarò in buona e numerosa compagnia (*Applausi dei deputati dei gruppi dei democratici di sinistra-l'Ulivo, dei popolari e democratici-l'Ulivo, comunista e misto-rifondazione comunista-progressisti*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Maiolo. Ne ha facoltà.

TIZIANA MAIOLO. L'onorevole Bonito ci fa sempre dei favori con i suoi interventi. La ringrazio, onorevole Bonito!

Mi meraviglia che un parlamentare che è anche magistrato voglia usare le piazze. Si ricordi, deputato Bonito, che ultimamente le piazze non vi sono molto favorevoli.

MAURA COSSUTTA. Usate le televisioni!

TIZIANA MAIOLO. Mi meraviglia, stavo dicendo, il fatto che un parlamentare voglia usare le piazze, oltre tutto per raccontare delle menzogne. Qui, infatti, caro deputato Bonito, nessuno ha impedito le intercettazioni del mafioso, naturalmente se per « mafioso » lei intende il mafioso, cioè quel signore che è stato « intercettato » e le cui intercettazioni sono state già ampiamente utilizzate dalla magistratura! Se lei per « mafioso » invece intende un suo collega deputato presente in questo Parlamento, allora mi meraviglio molto di più visto il suo doppio ruolo di parlamentare e di magistrato.

VALTER BIELLI. È Chiofalo il mafioso!

TIZIANA MAIOLO. Le intercettazioni del signor mafioso sono state già utilizzate, e quindi lei non deve imbrogliare i suoi colleghi deputati.

Qui si tratta di tutelare la funzione del Parlamento e delle persone che in Parlamento siedono legittimamente. Tutti legittimamente, anche lei, deputato Bonito!

Qui si tratta, lo ripeto, di tutelare una funzione, di difendere il ruolo del Parlamento e non si tratta di schierarsi. Naturalmente voi siete sempre pronti a fare le crociate. Di là c'è il bene e di qua c'è il male, lo sappiamo! Ormai è un fatto storico che da una parte c'è il bene e dall'altra c'è male. Ma coloro che hanno una visione laica della politica e delle istituzioni, caro onorevole Bonito, ragionano in un altro modo: da liberali e da persone libere.

Ed allora io, da persona libera e da liberale, le dico che qui si tratta — lo ripeto e lo sottolineo — di tutelare la funzione del Parlamento e dei parlamen-

tari. Poiché noi ormai viviamo in un paese di « intercettopoli » e lei sa bene che le intercettazioni che si fanno nel nostro paese sono molte di più di quelle effettuate negli Stati Uniti d'America, un paese « leggermente » più grande e più popoloso dell'Italia, bisogna essere molto cauti, come del resto ha detto il presidente Rodotà nel corso della sua audizione dinanzi alla Commissione antimafia. E se dobbiamo essere molto cauti nel tutelare la riservatezza di ogni singolo cittadino (e il parlamentare, ovviamente, è prima di tutto un cittadino), a maggior ragione dobbiamo tutelare l'integrità e la riservatezza di chi siede in questo Parlamento!

Ricordatevi che le situazioni si capovolgono con molta facilità nel nostro paese, e del resto voi siete esperti in « ribaltoni » e « ribaltini »!

VALTER BIELLI. E tu no?

TIZIANA MAIOLO. Ricordatevi che, se voi non difendete il principio generale, quest'ultimo si potrà rivoltare contro di voi.

A chi non ha potuto seguire bene la vicenda, perché magari non fa parte della Giunta per le autorizzazioni o per altri motivi, vorrei dire che qui non si tratta di utilizzare le intercettazioni che riguardano il mafioso, perché quelle sono state già utilizzate. Qui si tratta ancora una volta di tutelare e difendere l'integrità e la riservatezza dei parlamentari e del Parlamento (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Piscitello. Ne ha facoltà.

RINO PISCITELLO. Non credo vi sia bisogno di altri interventi dopo quello del collega Bonito che condividiamo totalmente. Esprimo, dunque, il voto favorevole del mio gruppo alla proposta della Giunta.

PRESIDENTE. Constato l'assenza dell'onorevole Sgarbi, che aveva chiesto di parlare per dichiarazione di voto: si intende che vi abbia rinunciato.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Dell'Utri. Ne ha facoltà.

MARCELLO DELL'UTRI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, cercherò di non farmi prendere dallo spirito di rabbia e di reazione per le parole che ho ascoltato e che ancora una volta non sono giuste. Lo dico con la massima tranquillità.

L'onorevole Bonito, per esempio, ha voluto rappresentare una situazione che non è corretta ed è falsa: ha sostenuto che si tratta di intercettazioni nell'ambito di un processo per concorso esterno in associazione mafiosa. Non vi è nulla di più falso perché le intercettazioni riguardano un'indagine condotta fuori del processo che mi vede in questo momento imputato. Quindi, onorevole Bonito, si studi meglio le carte, legga meglio le argomentazioni della difesa, che non ha neppure guardato, e non studi soltanto le argomentazioni dell'accusa della procura di Palermo che, nei miei riguardi, è stata scorretta, per usare un termine molto laconico che certamente non dice tutto.

L'accusa della procura di Palermo, in occasione della richiesta di arresto inoltrata a questa Camera, ha inviato prove false contro di me. L'ho già denunciato alla stessa Camera e aspetto ancora di sapere che cosa ne pensi la Giunta per le autorizzazioni a procedere; l'ho denunciato anche alla procura generale della Repubblica di Palermo che non solo ha letteralmente truccato le carte contro di me, ma ha anche omesso di inviare le prove della mia difesa, cioè le prove che davano per certa la mia totale estraneità ai fatti. Ripeto, non è una mia affermazione personale, non è un mio pensiero: è un fatto concreto di cui spero possiamo prendere presto conoscenza.

Inoltre, mi sembra giusto sottolineare che questo mafioso Chiofalo, definito dall'onorevole Bielli « delinquente » e « personaggio mafioso » e dall'onorevole Bonito « mascalzone » e « grande mafioso », è un pentito dello Stato e che con le sue rivelazioni ha fatto arrestare e condannare decine e decine di mafiosi.

Parliamo una volta per tutte di pentiti o di mafiosi perché non è logico parlare di pentiti quando vengono accusate le persone e parlare di mafiosi quando, invece, queste persone vengono difese dagli stessi pentiti (*Applausi dei deputati del gruppo di forza Italia e del deputato Fei*)! Questo sarebbe corretto, onorevoli Bonito e Bielli! Tuttavia, vorrei precisare che il voto che ci accingiamo ad esprimere è inutile sotto il profilo della sostanza processuale e procedurale: le intercettazioni della procura della Repubblica di Palermo sono state già usate, « spulciate » e utilizzate in tutto e per tutto persino dalla carta stampata. Quindi, per quanto riguarda la mia persona di imputato, il danno, per così dire, l'ho già ricevuto ed anche con gli interessi, sia da quanto pubblicato sulla stampa, sia dalla gogna a cui sono stato sottoposto in quest'aula nello scorso mese di aprile.

Per quanto mi riguarda, dunque, sarei abbastanza indifferente a questa votazione. Vorrei ricordare però, signori deputati, che qui non parliamo della mia prerogativa parlamentare, ma stiamo discutendo della prerogativa e dell'immunità parlamentare, soprattutto della libertà, di tutti i membri del Parlamento. Ricordatevi che l'articolo 68, che sancisce questo diritto, è stato letteralmente calpestato dai pubblici ministeri del tribunale di Palermo, come è stato anche dichiarato espressamente. Nella richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche, inviata al Presidente della Camera dei deputati il 1° aprile scorso, si scrive che: « questo ufficio del pubblico ministero in sede di richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata al GIP ha ritenuto che le intercettazioni telefoniche effettuate sull'utenza in uso a Chiofalo Giuseppe (nelle quali l'altro interlocutore è stato individuato nell'onorevole Dell'Utri) in quanto legittimamente disposte ed eseguite, fossero utilizzabili nei confronti del parlamentare indagato anche tenuta presente la mancata conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 555, recante 'Disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Co-

stituzione' ». Questo è quanto scrivono i pubblici ministeri di Palermo. In pratica, si sentono liberi da qualsiasi dettato costituzionale, rimproverando, per così dire, alla Camera la sua mancata attività legislativa.

La richiesta di autorizzazione conclude in maniera veramente straordinaria. Si legge infatti: « pertanto, anche per evitare evidenti disparità di trattamento in violazione del principio costituzionale di uguaglianza, si rende necessario chiedere a codesta Camera dei deputati l'autorizzazione ad autorizzare nei confronti dell'onorevole Dell'Utri Marcello le intercettazioni sopra specificate ». Qui, allora, avete già la risposta: i signori della procura di Palermo pensano che, per un principio costituzionale di uguaglianza le intercettazioni, i pedinamenti e tutto quanto possa limitare la libertà di movimento di un deputato siano assolutamente legittime.

Questo è il principio che essi vogliono affermarne chiedendo l'autorizzazione, un'autorizzazione, peraltro — è stato argomentato molto bene in questa sede —, assolutamente postuma e non credo che si possa parlare di autorizzazione postuma, ma neanche preventiva, perché già parlare di autorizzazione preventiva è quasi una contraddizione: l'autorizzazione infatti o c'è o non c'è; o si chiede, oppure non si può dare. Concedere oggi un'autorizzazione postuma non comporta alcuna conseguenza per quanto riguarda il mio processo, mentre ne comporta molte per quanto concerne la libertà dei membri del Parlamento ed in questo senso noi stiamo delegando l'attività legislativa ad un ufficio del pubblico ministero, che è quello di Palermo (*Applausi dei deputati dei gruppi di forza Italia e di alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

Vi è richiesta di votazione nominale?

ELIO VITO. Sì, signor Presidente, il gruppo di forza Italia chiede la votazione nominale.

PRESIDENTE. Sta bene.

ELIO VITO. Palese!

PRESIDENTE. Certo, votazione palese nominale.

#### **Preavviso di votazioni elettroniche**

(ore 10,09).

PRESIDENTE. Decorrono pertanto da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Per consentire il decorso del termine regolamentare di preavviso, sospendo la seduta.

**La seduta, sospesa alle 10,10, è ripresa alle 10,30.**

#### **Votazione del Doc. IV, n. 18.**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta della Giunta.

Ricordo che la Giunta propone di concedere l'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del deputato Dell'Utri.

Chi è favorevole a che sia concessa tale autorizzazione deve votare sì, chi è contrario deve votare no.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	458
Votanti .....	454
Astenuti .....	4
Maggioranza .....	228
Hanno votato sì ....	235
Hanno votato no ...	219

(La Camera approva — Vedi votazioni).

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, il mio dispositivo di voto non ha funzionato.

TIZIANA MAIOLO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIZIANA MAIOLO. Signor Presidente, mi sembra che anche la mia postazione non abbia funzionato correttamente; comunque, volevo esprimere un voto contrario.

ROBERTO ROSSO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO ROSSO. Signor Presidente, le faccio presente che anche la mia postazione non ha funzionato e che volevo esprimere un voto contrario.

GIUSEPPE AMATO. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE AMATO. Signor Presidente, anche il mio dispositivo di voto non ha funzionato: intendevo votare contro.

NICANDRO MARINACCI. Chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICANDRO MARINACCI. Signor Presidente, preciso che neppure il mio dispositivo ha funzionato e che volevo esprimere un voto contrario.

PRESIDENTE. Prendo atto di tali precisazioni.

Onorevole Roscia, aveva chiesto di parlare?

DANIELE ROSCIA. Rinuncio, signor Presidente.

**Seguito della discussione della proposta di modificazione degli articoli 5 e 154 del regolamento (modificazioni alla disciplina relativa alla costituzione e all'integrazione dell'Ufficio di Presidenza e alla durata in carica dei suoi componenti; disposizione transitoria) (Doc. II, n. 39) (ore 10,33).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di modificazione degli articoli 5 e 154 del regolamento (modificazioni alla disciplina relativa alla costituzione e all'integrazione dell'Ufficio di Presidenza e alla durata in carica dei suoi componenti; disposizione transitoria).

Ricordo che nella seduta del 9 luglio scorso si è svolta la discussione sulle linee generali ed ha replicato il relatore.

**(Contingentamento tempo seguito esame — Doc. II, n. 39)**

PRESIDENTE. Comunico che il tempo per l'esame degli articoli, sino alla votazione finale, risulta così ripartito:

relatore: 20 minuti;

richiami al regolamento: 5 minuti;

tempi tecnici: 5 minuti;

interventi a titolo personale: 18 minuti (con il limite massimo di 5 minuti per ciascun deputato);

Il tempo a disposizione dei gruppi, pari ad 1 ora e 45 minuti, è ripartito nel modo seguente:

democratici di sinistra-l'Ulivo: 24 minuti;

forza Italia: 18 minuti;

alleanza nazionale: 16 minuti;

popolari e democratici-l'Ulivo: 14 minuti;

lega nord per l'indipendenza della Padania: 13 minuti;

comunista: 10 minuti;

i democratici-l'Ulivo: 10 minuti;

Il tempo a disposizione del gruppo misto, pari a 30 minuti, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

rinnovamento italiano popolari d'Europa: 6 minuti; UDEUR: 5 minuti; verdi: 5 minuti; CCD: 4 minuti; rifondazione comunista: 4 minuti; socialisti democratici italiani: 2 minuti; federalisti liberaldemocratici repubblicani: 2 minuti; minoranze linguistiche: 2 minuti; patto Segni-riformatori liberaldemocratici: 2 minuti.

***(Esame della proposta e di principi e criteri direttivi — Doc. II, n. 39)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame della proposta di modificazione degli articoli 5 e 154 del regolamento (modificazioni alla disciplina relativa alla costituzione e all'integrazione dell'Ufficio di Presidenza e alla durata in carica dei suoi componenti; disposizione transitoria) (*vedi l'allegato A — Doc. II, n. 39, sezione 1*).

Avverto che è stata presentata dall'onorevole Tassone, a norma dell'articolo 16, comma 3-bis, del regolamento, una proposta di principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta (*vedi l'allegato A — Doc. II, n. 39, sezione 2*).

Il presentatore intende illustrare la sua proposta di principi e criteri direttivi?

MARIO TASSONE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARIO TASSONE. Signor Presidente, rispetto alle ipotesi ed alla proposta presentata dal relatore, che esprimeva l'orientamento maggioritario all'interno della Giunta per il regolamento, ho presentato una proposta di principi e criteri direttivi...

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia!

Colleghi, per piacere, cominciate a prendere posto.

Prego, onorevole Tassone, vediamo se riusciamo ad ascoltare il suo intervento.

MARIO TASSONE. Dicevo che ho presentato tale proposta in parte modificativa delle indicazioni e, quindi, della posizione espressa dal relatore e dalla maggioranza della Giunta per il regolamento.

Tanto per essere chiari, intervenendo sull'articolo 5 del regolamento si affronta la questione della composizione dell'Ufficio di Presidenza e, in particolare, del ruolo dei deputati segretari. Secondo la proposta del relatore, che ha una sua logica, bisogna mettere ordine nella norma che oggi regola l'Ufficio di Presidenza e che, particolarmente, riguarda il numero dei segretari.

Signor Presidente e onorevoli colleghi, come si sa, l'Ufficio di Presidenza viene eletto all'inizio della legislatura ed è composto da otto segretari, tre questori e quattro vicepresidenti, oltre che dal Presidente. Al Presidente il regolamento demanda il compito di svolgere un particolare ruolo affinché siano rappresentati nell'Ufficio di Presidenza, dopo la prima votazione, tutti i gruppi presenti nell'Assemblea di Montecitorio. Se a seguito di quella votazione, dopo che siano eletti gli otto segretari, i tre questori e i quattro vicepresidenti, un gruppo non dovesse avere la sua rappresentanza si procederebbe, a norma del terzo comma dell'articolo 5, ad una votazione integrativa o suppletiva. Questa votazione viene effettuata esclusivamente per eleggere il deputato che rappresenti il gruppo escluso nella prima votazione; questa procedura, secondo il regolamento, si segue anche nel corso della legislatura. Se si dovessero formare altri gruppi, se si dovessero verificare scomposizioni o ricomposizioni, il regolamento prevede che si procederebbe conseguentemente alla elezione di nuovi segretari. Vi è dunque una mobilità all'interno dell'Ufficio di Presidenza, una estensione, un cambiamento, una trasformazione continua che, a mio avviso, inficia il ruolo stesso dell'Ufficio di Presidenza.

**PRESIDENTE.** Onorevoli colleghi, devo di nuovo richiamarvi. Vi prego di prendere posto. Onorevole Aleffi! Onorevole Napoli!

**MARIO TASSONE.** Come vede, signor Presidente, siamo diventati esperti: nonostante il clamore riusciamo a svolgere l'intervento.

L'onorevole Signorino propone, invece, che se uno dei segretari eletti con votazione suppletiva, cioè in aggiunta, cambiasse gruppo nel corso della legislatura decadrebbe dall'incarico, poiché le elezioni suppletive sono legate alla rappresentanza del gruppo stesso. Questo è un discorso che potrebbe essere allargato, giacché nel medesimo articolo si dice che nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i gruppi.

La mia proposta è tesa invece a conferire stabilità e certezza di composizione all'Ufficio di Presidenza. Suggesto, infatti, che le elezioni suppletive si possano tenere soltanto all'inizio della legislatura, quando non siano rappresentati nell'Ufficio di Presidenza tutti i gruppi costituiti all'inizio della legislatura stessa. Dunque, non si potrebbero tenere elezioni suppletive nel corso della legislatura perché queste darebbero adito, come è stato nel passato (non dico in questa legislatura), ad alcuni inconvenienti e soprattutto a situazioni mortificanti che inficiano il ruolo dell'Ufficio di Presidenza e che sicuramente non gli conferiscono un grande decoro e grande legittimazione.

Signor Presidente, come lei sa, mi è stato risposto che la questione da me posta è rilevante perché riguarda anche l'Ufficio di Presidenza. Vorrei infatti capire perché per ragioni di rappresentatività si sostituiscono soltanto i segretari mentre quando si parla di rappresentanza dei gruppi ci si riferisce all'Ufficio di Presidenza nel suo complesso. La Costituzione infatti fa riferimento all'Ufficio di Presidenza come organo complesso composto dal Presidente e degli altri membri e non opera alcuna differenziazione, ai fini della valenza esterna di natura costituzionale, tra vicepresidenti, questori e segretari.

Ritengo allora, signor Presidente, che la mia proposta sia un tentativo di mediazione. Per dare maggiore dignità all'Ufficio di Presidenza si dovrebbe prevedere che la sua composizione (il Presidente, quattro vicepresidenti, tre questori e otto segretari), frutto dell'elezione all'inizio della legislatura, non possa essere modificata nel corso della legislatura.

Si dice che nell'Ufficio di Presidenza devono essere rappresentati tutti i gruppi. Va bene, ma se il discorso è questo e considerato che la votazione suppletiva è una finzione (perché è fatta semplicemente per far avere ad un gruppo che era rimasto escluso una sua rappresentanza all'interno di quell'organo), potremmo stabilire che, almeno per quanto riguarda i segretari di Presidenza, i titolari del potere di designazione siano direttamente i gruppi: dopo una votazione interna — una sorta di elezioni primarie — essi indicano i nominativi al Presidente della Camera; in questo modo i segretari verrebbero designati dai gruppi.

**PRESIDENTE.** Mi scusi, onorevole Tassone. Onorevoli colleghi, vi prego! Onorevole Marino, la richiamo all'ordine per la prima volta!

Prosegua, onorevole Tassone.

**MARIO TASSONE.** Dicevo che avremmo una situazione di incertezza, con segretari dell'Ufficio di Presidenza eletti fittiziamente, perché la votazione suppletiva ha un esito obbligato. Ma mi rendo conto che questa mia proposta non è praticabile e d'altra parte è una provocazione.

Anche in questo momento di così grande distrazione da parte dell'Assemblea stiamo parlando del ruolo della Camera e dell'Ufficio di Presidenza, cioè di una riforma importante. Certamente, alcuni fatti contingenti possono suscitare vivaci commenti ed appassionare i colleghi al momento, perché in fondo la passione politica si rivolge al contingente, all'effimero, ma non c'è dubbio che stiamo discutendo di una riforma di grande portata.